



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 88 di data 30 agosto 2016

OGGETTO:

Affido incarico, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, alla dott.ssa Iori Nives [REDACTED], nell'ambito del progetto Vocabolar del Ladin Fascian

(Impegno di spesa di Euro 5.650,00 – Capitolo 51470/1)

(Impegno di spesa di Euro 930,00 – Capitolo 51470/1)

(Impegno di spesa di Euro 481,00– Capitolo 51160/3)

IL DIRETTORE

- visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 che pone come obiettivo cardine dell'attività linguistica per il triennio 2016-2018 il completamento della redazione del *Vocabolario del Ladino fassano*, da svolgersi anche mediante il ricorso a collaboratori esterni esperti in linguistica computazionale ed informatica.
- visto in particolare l'allegato "*Vocabolar del Ladin fascian*" – 2015-2017, con il quale si precisano le linee operative per la redazione di un'opera lessicografica concepita come "thesaurus" del lessico patrimoniale ladino di Fassa, nelle sue diverse varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), mentre per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016);
- considerato che per procedere concretamente alla realizzazione di detto progetto si rende necessaria una ricognizione e un'analisi sistematica di testi ladini, digitalizzati e cartacei, finalizzata alla raccolta e catalogazione di materiali lessicali atti ad ampliare e consolidare la base dati su cui si sviluppa il lavoro di redazione propriamente lessicografica;
- preso atto, in particolare, che dopo aver completato lo spoglio dei testi afferenti al XIX e alla prima parte del XX secolo, si rende ora necessario completare l'analisi del corpus testuale dei principali autori in lingua ladina;
- individuato quindi sin da ora il corpus di Giovanni Giacomo Iori "Zot de Rola" come raccolta di testi fondamentali per lo studio del lessico ladino patrimoniale nonché particolarmente importante nell'opera di conservazione della lingua ladina, e ritenuto essenziale effettuare, ai fini del progetto in oggetto, uno spoglio sistematico per la ricerca di voci e accezioni non più attestate nel corpus moderno;
- preso atto, infine, della necessità di controllare e revisionare n. 1000 voci o accezioni di lemmi ladini fassani presenti della base dati;
- rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta, soprattutto da un punto di vista linguistico, nonché tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale interno, si rende necessario l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, anche al fine di concretizzare l'implementazione della base documentale in tempi brevi;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e

prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);

- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento hanno esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifiche competenze linguistiche ladine, nonché conoscenza della lingua tedesca, di lessicografia, fonetica e morfologia, nozioni di bibliografia e adeguate competenze informatiche di gestione di archivi bibliografici e banche di dati;
- interpellata allo scopo la dott.ssa Nives Iori, specializzata in linguistica generale, linguistica ladina e lessicografia e laureata in lingue e letterature straniere con triennializzazione di lingua tedesca, che ha già collaborato lo scorso anno nell'ambito del progetto "Vocabolar Ladin Fascian, dimostrando professionalità e competenza;
- considerata l'elevata complessità dell'infrastruttura informatica di elaborazione lessicografica, sulla quale la dott.ssa Iori è già adeguatamente formata;
- verificata la disponibilità della suddetta a collaborare nell'ambito del progetto per il lavoro di ricerca di nuove voci su 147 testi del corpus di Giovanni Giacomo Iori "Zot de Rola"; il controllo e la revisione di n. 1000 voci o accezioni di lemmi ladini fassani presenti nella base di dati del progetto Volf con eventuali verifiche sul campo a fronte di un compenso lordo complessivo di €. 5.650,00 per il periodo dal 1 settembre 2016 al 19 dicembre 2016 (ns. prot. 1332/2016 di data 30 agosto 2016);
- ritenuto il compenso richiesto congruo sia in riferimento all'alta specializzazione che alla competenza scientifica richiesta;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma I della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATRICE: IORI NIVES	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
DET. N. 64/2011	2011	€ 3.050,00	38			
DET. 63/2012	2012	€ 5.750,00	71			
DET. 67/2013	2013	€ 2.200,00	27			
DEL. 3/2014	2014	€ 8.050,00	99			
DET. 19/2015	2015	€ 6.900,00	85			
DEL. 15/2015	2015	€ 5.750,00	71			
DET. 36/2016	2016	€ 8.000,00	99			
	2016			€ 5.650,00	70	522
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come un reddito assimilato a lavoro dipendente per rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto presso la residenza della collaboratrice, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 e successivi quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;

- ritenuto che il rapporto di collaborazione oggetto del presente provvedimento, sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente in quanto volto allo sviluppo della lessicografia ladina (progetto VOLF), primo obiettivo che questo istituto si è dato per l'anno 2016 (cfr. Piano delle Attività triennale 2016-2018), realizzando quelle che sono le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22

dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;

- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51470/1 e 51160/3 dell'esercizio finanziario 2016;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla dott.ssa Iori Nives [REDACTED] [REDACTED] I un incarico di collaborazione avente ad oggetto la ricerca di nuove voci su 147 testi del corpus di Giovanni Giacomo Iori "Zot de Rola"; il controllo e la revisione di n. 1000 voci o accezioni di lemmi ladini fassani presenti nella base di dati del progetto Volf con eventuali verifiche sul campo, da svolgersi entro il 19 dicembre 2016;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 5.650,00;
4. di corrispondere alla dott.ssa Iori Nives il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in 3 rate da Euro 1883,00 ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione (consegna di circa 333 voci o accezioni), dietro presentazione di nota

spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;

5. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1), che si configura fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi;
6. di impegnare la somma derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 5.650,00 relativa al compenso lordo del collaboratore al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 930,00 derivante dal presente provvedimento, relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare infine l'importo di Euro 481,00 relativo all' IRAP al capitolo 51160/3 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Firmato da: Fabio Chiocchetti
Motivo: competenza
Luogo: vigo di fassa
Data: 30/08/2016 15:04:26

Allegato: schema di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51470/1	2016	376	5.650,00
51470/1	2016	377	930,00
51160/3	2016	378	481,00

Vigo di Fassa, 30 agosto 2016

Firmato da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Luogo: vigo di fassa
Data: 30/08/2016 15:05:21



Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott.ssa Iori Nives, [REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx agosto 2016 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Lorenz Monica un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'ICL affida alla dott.ssa Iori Nives, [REDACTED] (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto la ricerca di nuove voci su 147 testi del corpus di Giovanni Giacomo Iori "Zot de Rola"; il controllo e la revisione di n. 1000 voci o accezioni di lemmi ladini fassani presenti nella base di dati del progetto Volf con eventuali verifiche sul campo.

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 1 settembre 2016 e terminerà il 19 dicembre 2016, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni)

Articolo 5

(Codice di comportamento)

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Articolo 6

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 5.650,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 7

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in tre rate dell'importo lordo di € 1.883,00, il 27 di ottobre, di novembre ed il 19 dicembre 2016 in concomitanza con il pagamento degli stipendi dei dipendenti, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 8

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 9

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un

termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 10
(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 11
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 12
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 13
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE
sig.ra Iori Nives

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 88 del 30 agosto 2016

Vigo di Fassa, 30 agosto 2016

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -